



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
SALERNITANA

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO
DELLA FONDAZIONE**

Approvato dal Consiglio di Indirizzo del 25/03/2016

AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Finalità del processo di gestione del patrimonio

Fondo stabilizzazione erogazioni

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Separazione ruoli e responsabilità

Organo di indirizzo

Consiglio di amministrazione

Informative del Consiglio di amministrazione

Comitato investimenti

Struttura operativa interna

TITOLO III

INVESTIMENTI

Composizione degli investimenti

Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Diversificazione degli investimenti

Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

Investimenti del patrimonio strategico

TITOLO IV

MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

TITOLO V

PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Principi di selezione degli intermediari abilitati

Principi di selezione dell'*advisor*

TITOLO VI

PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Monitoraggio

Rendicontazione

TITOLO VII

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Norma transitoria

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 dello Statuto della Fondazione, di seguito indicata come “Fondazione”, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri **ed al Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2015.**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 2

Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità **ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza ed eticità.**

2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l’adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

3. Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico, **in modo da conservare il valore del patrimonio nel tempo ed ottenerne un’adeguata redditività;**
- può fare ricorso a operazioni di copertura e gestione del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta un principio di bilanciamento delle partecipazioni bancarie e gli altri investimenti, coerente con il profilo strategico della quota azionaria (ferme restando le prerogative di cui all’art. 25, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 153 del 1999).

Art. 2 bis

Operazioni in derivati

1. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L’utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d’intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 3

Fondo stabilizzazione erogazioni

1. In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente art. 2, comma 2, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

2. La Fondazione costituisce e mantiene un fondo la cui consistenza, unitamente a quella relativa ad altri fondi erogativi, consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite di massima dal Consiglio di Indirizzo anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

ART. 4

Separazione ruoli e responsabilità

1. L'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure, a tal fine concepite, siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 5

Organo di indirizzo

1. Sono di competenza dell'Organo di indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo *benchmark* strategico (c.d. *asset allocation* strategica). La scelta del *benchmark* strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
- individuazione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
- elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale;
- destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.

2. L'Organo di indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerente con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

3. L'Organo di indirizzo provvede alla individuazione dei criteri di massima per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

Art. 6

Consiglio di amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento all'Organo di indirizzo.

2. In particolare, con il supporto del Comitato investimenti, ove istituito, e della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di amministrazione

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dall'Organo di indirizzo;
- l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- la individuazione, secondo i criteri di massima indicati dall'Organo di indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;

- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
 - la valutazione periodica semestrale dei gestori;
 - la definizione dei aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
 - la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell'art. 3, comma 3, dello statuto
3. Nel perseguimento di un criterio di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione ordinaria del patrimonio con apposita delibera il Consiglio d'Amministrazione può conferire al Presidente la competenza alla gestione dei titoli non immobilizzati, dei depositi di liquidità, delle polizze assicurative per un importo da determinare al massimo in euro 150.000,00. Salvo chiaramente l'obbligo di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di urgenza il Presidente della Fondazione potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto fatta eccezione di apposita delega conferita secondo quanto stabilito al capoverso che precede.

Art. 7

Informative del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione relaziona semestralmente l'Organo di indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dal Comitato investimenti ove attivato.

Art. 8

Comitato investimenti

1. Il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato investimenti cui assegnare, ai sensi dell'art.3 dello Statuto, poteri di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie.
2. Il Comitato investimenti, composto da componenti da tre a cinque membri con competenze economico-finanziarie tra cui il Presidente della Fondazione, un Consigliere di amministrazione e consulenti esterni, si avvale della struttura operativa interna, coordinata dal Segretario generale (ove nominato), e può avvalersi di consulenze esterne ulteriori, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Possono essere delegate al Comitato investimenti attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:
- verifica e controllo periodico dell'attività d'investimento;
 - monitorare su base trimestrale il rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dall'eventuale *advisor*;
 - valutare la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e se necessario proporre eventuali ribilanciamenti;
 - controllare l'attività dei gestori e proporre eventuali affidamenti e revoche di incarico;
 - analizzare i bisogni finanziari della Fondazione e proporre eventuali conferimenti e prelievi di liquidità dalle gestioni;
 - svolgere attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di amministrazione.
4. Al Comitato investimento il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe in tema di gestione delle attività di tesoreria della Fondazione.

Art. 9

Struttura operativa interna

1. Nell'ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione e al Comitato investimenti, se istituito, con il compito di:
- sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale *advisor*;
 - controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - curare la gestione delle attività di tesoreria;

- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.
- **predisporre report informativi e di monitoraggio degli investimenti da sottoporre agli Organi;**
- **predisporre i budget infrannuali e di fine anno per monitorare soprattutto l'andamento dei ricavi.**

TITOLO III INVESTIMENTI

Art. 10

Composizione degli investimenti

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "patrimonio strategico" e investimenti costituenti il "patrimonio gestito".
2. Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e dagli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.
3. Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò l'Organo di indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

Art. 11

Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

1. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dall'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione tiene conto, tra gli altri, dei seguenti elementi:
 - coerenza con le finalità della Fondazione;
 - grado di rischio nelle sue diverse componenti;
 - grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - flusso di liquidità periodico;
 - grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
 - grado di liquidabilità dell'investimento.

Art. 12

Diversificazione degli investimenti

1. Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

Art. 13

Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

1. La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
2. La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.
3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di amministrazione considera in particolare i rischi di:
 - controparte;
 - liquidabilità;
 - mercato;
 - valuta;
 - credito;
 - carattere geopolitico;

- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

4. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale; nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari.

Art. 14

Investimenti del patrimonio strategico

1. Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento (qualora esistente), altre partecipazioni e gli investimenti collegati alla missione (*mission connected investments*), con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento.

2. Nell'ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l'investimento nella società bancaria di riferimento (qualora esistente), in altre partecipazioni e in strumenti alternativi, nel rispetto della legislazione vigente, la Fondazione persegue l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che tali investimenti consentano una diversificazione dei rischi e una via indiretta per contribuire allo sviluppo del territorio.

3. La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.

4. Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

5. Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:

- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

TITOLO IV

Art. 15

MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di *advisor*, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

2. Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

3. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente dalla struttura operativa interna così come previsto al precedente art. 9 secondo criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità fatta eccezione di differenti modalità organizzative eventualmente definite dal Consiglio d'Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

5. In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione ed esercita anche le funzioni di cui al precedente art. 9, fermo restando il coordinamento da parte del Segretario generale [ove nominato].

TITOLO V

Art. 16

Principi di selezione del gestore e dell'advisor

1. Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 17

Principi di selezione degli intermediari abilitati

1. La selezione dei gestori avviene da parte del Consiglio d'Amministrazione sulla base dei criteri di massima indicati dall'Organo di indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

2. Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.

3. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi di massima indicati dall'Organo di indirizzo.

~~4. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi di massima indicati dall'Organo di indirizzo. (refuso)~~

~~4. 5.~~ Il Consiglio di amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura operativa interna e dell'eventuale *advisor*.

Art. 18

Principi di selezione dell'advisor

1. La selezione dell'*advisor* da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

2. Nell'assegnazione dell'incarico il Presidente, verificate le proposte dei consulenti ritenuti idonei, propone al Consiglio d'Amministrazione la candidatura di tre *advisor* ai fini dell'assunzione della delibera di affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

3. L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'*advisor*.

4. In ogni caso l'*advisor* prescelto dovrà rispettare le norme sulla privacy, la diligenza professionale e garantire competenza e professionalità elementi tutti per i quali sarà responsabile.

TITOLO VI
PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 19

Monitoraggio

1. Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna o il Comitato investimenti, se istituito, fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
2. Il Collegio dei revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 20

Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.
2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.

TITOLO VII

Pubblicità del Regolamento, del bilancio e norma transitoria

Art. 21

Pubblicità del Regolamento e del bilancio

1. Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art. 22

Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dello statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.